

STATUTO

PEGASO BLUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA GROPPINI 7

Numero REA: MS - 107965

Codice fiscale: 01037900451

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

- Adeguamento dello statuto della cooperativa alle nuove norme del codice civile.
- Prende la parola esso presidente dell'assemblea, il quale espone le ragioni, peraltro già note, di adeguare lo statuto della società cooperativa ai Decreti Legislativi NN. 5 e 6 del 17 gennaio 2003. A questo riguardo premesso che, ai sensi del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 N. 6, portante modifiche al R.D. 30 marzo 1942 N. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, e precisamente in esecuzione all'art. 223-duodecies di dette disposizioni transitorie, le società di cui al capo I del Titolo VI, del libro V del Codice civile devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni derogabili previste dai citati Decreti legislativi NN. 5 e 6 del 2003, invita l'assemblea a provvedere all'adeguamento di cui sopra. Le modifiche da apportare alle norme statutarie sono molteplici, sicchè appare opportuno, per garantire l'unicità del nuovo testo da adottare, provvedere alla sostituzione integrale del vigente testo dello statuto sociale con il nuovo testo.
- Propone quindi ai soci l'adozione, in sostituzione del vigente statuto, del nuovo testo dello statuto sociale, composto da N. 35 (trentacinque) articoli, che è rimasto depositato nella sede della società nei quindici giorni che hanno preceduto questa assemblea e dei quali i soci dichiarano di aver preso visione.
- L'assemblea, udita la relazione del presidente e condivise le considerazioni da esso svolte, delibera all'unanimità, con voto per alzata di mano:
 - di provvedere all'adeguamento di cui all'art. 223 duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui sopra adottando in integrale sostituzione del vigente statuto, il nuovo statuto, composto da trentacinque articoli che di seguito si trascrivono:

" STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- **Art. 1 (Denominazione e sede).** E' costituita la società cooperativa sociale di tipo "A" a mutualità prevalente denominata **"PEGASO BLUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**
- La cooperativa ha sede nel comune di Carrara (Ms).
- La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

- **Art. 2 (Durata).** La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

- **Art. 3 (Scopo mutualistico).** La cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, senza alcun tipo di speculazione e con spirito mutualistico, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari educativi ed assistenziali ai sensi dell'art.1 lett.a) della Legge 381/1991.

- La cooperativa intende inoltre assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale i soci stessi prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia della competitività dell'azienda sul mercato.

- Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

- Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, N. 142.

- La cooperativa è espressamente ed inderogabilmente ispirata ai principi che stanno alla base del movimento cooperativo e cioè la mutualità, la solidarietà il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative.

- Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

- La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

- **Art. 4 (Oggetto sociale).** La società ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari educativi ed assistenziali, e di servizi per le aree del disagio sociale.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa può svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compresa la formazione per compiti e ruoli connessi con le attività stesse.

La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del

lavoro. Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla Cooperativa. La Cooperativa ripartisce tra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali.

- La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

- La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

- La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

- La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie e di qualsiasi altra natura, atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

- Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 N. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 N. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 N. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 N. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

- La società potrà quindi richiedere di utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali nonchè finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

- Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la società potrà:

- consociarsi ad altre cooperative o consorzi ed esercitare la propria attività senza limitazioni territoriali;

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre cooperative, imprese e società che svolgono attività integrative o similari e comunque accessorie all'attività sociale;

- aderire e partecipare ad Enti, organismi economici, consorzi e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

- concedere avalli cambiali, fideiussori e ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce,

nonchè a favore di altre cooperative;

- accettare eventuali donazioni e atti di liberalità che permettano di raggiungere meglio gli scopi sociali;
- concorrere con aste, concorsi, licitazioni, gare, appalti e trattative private;
- raccogliere ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro o prestiti dai soci, predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento.

TITOLO III

SOCI

- **Art. 5 (Tipologia dei soci).** Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

- Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

- Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) COOPERATORI - titolari di quote di capitale sociale che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura e partecipano alla gestione mutualistica;

- b) VOLONTARI - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci;

- c) SOVVENTORI - sia persone fisiche che giuridiche - nei limiti stabiliti dalla legge - i soci sovventori apportano capitale di rischio non remunerato senza prestare la propria opera. A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito più di un voto in proporzione ai conferimenti posseduti, attraverso un apposito regolamento che verrà approvato dai soci.

- In ogni caso i voti attribuiti ad ogni socio sovventore non potranno mai essere superiori a 5 (cinque). I voti attribuiti complessivamente ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non potranno in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

- L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

- Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

- Possono essere ammessi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 N. 381, soci persone giuridiche, pubbliche

o private, società, associazioni od enti nei cui statuti è previsto lo sviluppo dell'attività svolta dalla cooperativa o di altre attività o servizi ad essa funzionalmente connessi.

- Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

- **Art. 6 (Soci speciali).** L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;

- b) al loro inserimento nell'impresa.

- Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

- Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

- La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento approvato dai soci, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- 3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

- Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

- Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-

blea altri soci.

- Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

- I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

- I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

- I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

- Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

- In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

- **Art. 7 (Domanda di ammissione).** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- f) la dichiarazione di accettazione della clausola conciliativa e della clausola compromissoria di cui agli articoli 29 e 30 del presente statuto.

- L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
- La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
- Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.
- In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
- In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
- Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
- L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- **Art. 8 (Obblighi del socio).** I soci sono obbligati:
 - a) al versamento:
 - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-

teriore rapporto instaurato ai sensi della legge 142/2001 e ferme restando le esigenze della cooperativa.

- Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

- **Art. 9 (Diritti dei soci).** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

- **Art. 10 (Perdita della qualità di socio).** La qualità di socio si perde:

- 1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

- **Art. 11 (Recesso del socio).** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

- Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

- Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure conciliative ed arbitrali di cui ai successivi articoli 29 e 30.

- Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

- Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

- **Art. 12 (Esclusione).** L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di

tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

- Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure conciliative ed arbitrali di cui all'articolo 29 e 30 del presente statuto.

- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

- **Art. 13 (Liquidazione).** I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

- La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.
- Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
- La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi le-

gali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

- **Art. 14 (Morte del socio).** In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

- Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

- Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

- In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

- **Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).** I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

- Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

- **Art. 16 (Strumenti finanziari)** - La società cooperativa non può emettere strumenti finanziari.

TITOLO V

RISTORNI

- **Articolo 17 (Ristorni).** L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

- Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

- L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;

- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

- **Art. 18 (Elementi costitutivi).** Il patrimonio della coope-

rativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- f. da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale di Enti Pubblici o Privati.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
- La quota sociale potrà essere versata anche a rate in base a quanto stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa.
- Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
- **Articolo 19 (Caratteristiche delle quote).** Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
- Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
- Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.
- In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure conciliative e arbitrali di cui agli articoli 29 e 30.
- **Art. 20 (Bilancio di esercizio).** L'esercizio sociale va dal

1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

- Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

- L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 N. 59, nella misura del 3%;

- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 18.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

- **Art. 21 (Decisioni dei soci).** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;

- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.
- **Art. 22 (Assemblee).** La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. lettera raccomandata a mano, fax, e-mail, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
- In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- **Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi).** In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
- In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
- L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
- **Art. 24 (Votazioni).** Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
- **Art. 25 (Voto).** Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
- Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
- I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni quota di capitale sociale sottoscritta; in ogni caso i voti riconosciuti ad ogni socio persona giuridica non potranno mai essere superiori a 5 (cinque) anche se le quote sottoscritte sono in numero superiore.
- Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

- Per i soci sovventori si applica l'articolo 5 del presente statuto.

- **Art. 26 (Presidenza dell'assemblea).** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

- Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

- **Art. 27 (Amministrazione).**

- La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

- L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, se persone fisiche, o indicati dai soci persone giuridiche.

- Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni, se il periodo non viene specificato al momento della nomina gli amministratori si intendono eletti per tre anni. I suddetti incarichi scadranno alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

- La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti.

- Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

- Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

- La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

- Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

- Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con

la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

- Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

- L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

- Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

- Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

- Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

- La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, e, in caso di assenza o impedimento di questo, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

- In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

- Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

- In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto

d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

- Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

- **Art. 28 (Organo di controllo).** Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

- Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

- L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

- I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

- Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

- I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

- In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

- Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

- A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

- Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
- Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
- I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
- Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
- Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

- **Art. 29 (Clausola conciliativa).** Fatta eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del P.M., tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, sono sottoposte al procedimento di conciliazione previsto e disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Massa Carrara.
- **Art. 30 (Clausola arbitrale).** Esperito senza successo il procedimento di conciliazione di cui all'articolo precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Massa Carrara, che dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha

sede la società.

- La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
- L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
- Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
- Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
- Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- **Art. 31 (Scioglimento anticipato).** L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
- **Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale).** In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
 - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
 - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- **Art. 33 (Regolamenti)** Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
- **Art. 34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).** I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
- **Art. 35 (Rinvio).** Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
- Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le

norme della società a responsabilità limitata."

- Il presidente, accertato l'esito della votazione, dà atto che la deliberazione è stata assunta all'unanimità con voto per alzata di mano.

- Non essendovi altro a deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta e sono le ore diciotto e cinquantacinque.

- Il signor Cella Sauro si impegna nei confronti dei soci a richiedere personalmente l'iscrizione nell'albo speciale delle società cooperative a mutualità prevalente, nei termini di legge.

- Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile il comparente dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Carrara, via Cucchiari N. 8.

- E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto, presente l'assemblea, al richiedente e presidente dell'assemblea, il quale mi dichiara di approvarlo.

- Dattiloscritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia su nastro indelebile e completato a mano da me notaio, consta di cinque fogli di cui occupa diciannove pagine intere oltre a questa.

In originale firmato:

Cella Sauro

Luca Di Pietro notaio (i.s.)